



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE E BONIFICHE

Oggetto: relazione istruttoria – regolamento regime di responsabilità estesa del produttore (EPR) per il settore dell'arredo.

Lo schema di regolamento per l'istituzione del regime di responsabilità estesa del produttore (EPR) è predisposto ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e consta di 16 articoli e 2 allegati.

L'articolo 1, di portata generale, istituisce il regime di responsabilità estesa del produttore (EPR) per i mobili e i prodotti da arredo. Gli articoli di riferimento, come anticipato in premessa, sono il 178-bis e 178-ter del D.Lgs. n. 152/2006. Lo scopo è quello di prevenire la produzione dei relativi rifiuti, promuovere la durabilità, la riparabilità, il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo, il riciclo e il recupero dei materiali, nonché assicurare la copertura dei costi di gestione del fine vita dei prodotti immessi sul mercato nazionale.

L'articolo 2 reca le definizioni utili per la comprensione dello schema di regolamento, rimandando alla normativa già esistente ove ne ricorra l'utilità.

L'articolo 3, relativo all'ambito di applicazione, caratterizza lo schema di regolamento in quanto specifica che, in discontinuità con gli altri regimi EPR esistenti, il perimetro del regime è definito in base alla funzione di arredo del prodotto e non alla composizione materiale prevalente del bene, né al flusso di rifiuto nel quale esso è intercettato al termine dell'utilizzo. Viene specificato inoltre che il regolamento si applica ai rifiuti di mobili e prodotti da arredo post-consumo e si rimanda all'allegato 1 per la puntuale definizione.

L'articolo 4 determina le esclusioni dal campo di applicazione dello schema di regolamento, riferendosi principalmente ai prodotti già assoggettati a discipline speciali di responsabilità estesa del produttore, nonché a componenti, semilavorati e parti di prodotto che, considerati autonomamente, non sono destinati alla messa a disposizione sul mercato come mobili e prodotti da arredo finiti.

L'articolo 5 definisce gli obblighi specifici dei produttori soggetti a tale regime EPR, tra cui quello di iscriversi al Registro nazionale dei produttori, di assolvere agli obblighi generali derivanti dallo schema di regolamento, di organizzare e finanziare il sistema di gestione dei rifiuti derivanti dai prodotti immessi sul mercato nazionale, di assicurare la copertura dei costi necessari per il funzionamento del regime EPR, di comunicare periodicamente i dati relativi ai quantitativi e alle categorie di prodotti immessi sul mercato, nonché di applicare il contributo ambientale e le relative modulazioni.

L'articolo 6 specifica che i produttori assolvono ai propri obblighi derivanti dal regolamento in forma collettiva o individuale, come meglio illustrato in seguito.

L'articolo 7 disciplina la procedura di riconoscimento dei sistemi di gestione dei produttori per il quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 221-bis, commi 2 e seguenti, del D.Lgs. n. 152/2006. Sostanzialmente, occorre redigere un progetto che contenga:

- a) un piano di raccolta e di presa in carico dei rifiuti di mobili e prodotti da arredo, articolato sull'intero territorio nazionale, idoneo a garantire l'effettivo adempimento degli obblighi del regime;
- b) un piano industriale idoneo a dimostrare il funzionamento del sistema e la capacità di conseguire gli obiettivi dello schema di regolamento;
- c) un piano economico-finanziario che attesti la sostenibilità del sistema e la copertura dei costi efficienti del regime;
- d) la descrizione delle modalità di tracciabilità, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei flussi fisici ed economici;
- e) le misure idonee a garantire continuità del servizio, gestione dei casi di cessazione dell'attività e subentro;
- f) le modalità di informazione ai distributori, agli utilizzatori finali e ai detentori dei rifiuti di mobili e prodotti da arredo.

L'articolo 8 determina gli obiettivi quantitativi del regime EPR in materia di raccolta, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre forme di recupero, al fine di porre sfidanti standard ambientali e procedere verso modelli efficienti di economia circolare. Le percentuali indicate sono calcolate rispetto all'impresso al consumo generato dai produttori.

L'articolo 9 definisce il ruolo del Centro di coordinamento dei mobili e prodotti da arredo, costituito dai sistemi di gestione dei produttori riconosciuti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sottoforma di consorzio. Al medesimo è riconosciuto, sostanzialmente, un ruolo di raccordo e coordinamento operativo del regime EPR. La funzione principale è quella di garantire condizioni uniformi ed omogenee di ritiro, raccolta e presa in carico dei rifiuti di mobili e prodotti da arredo sull'intero territorio nazionale.

L'articolo 10 specifica che i produttori sono tenuti a iscriversi al Registro nazionale dei produttori soggetti a regimi di responsabilità estesa del produttore, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal regolamento.

L'articolo 11 riguarda il contributo ambientale, che viene determinato dai sistemi di gestione in misura tale da assicurare la copertura dei costi specificati nello schema di regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità, adeguatezza e non discriminazione. Tale contributo ambientale è applicato ai prodotti rientranti nel campo di applicazione del regolamento secondo criteri commisurati, in particolare, alla tipologia di prodotto, alla quantità immessa sul mercato, al peso, ai materiali impiegati, alla durabilità, alla riparabilità, alla smontabilità e alla riciclabilità.

L'articolo 12 entra nel dettaglio dell'eco-modulazione del contributo ambientale, che deve tener conto di diversi criteri, quali durabilità e vita utile del prodotto, riparabilità e disponibilità di parti di ricambio, smontabilità e separabilità dei componenti, riutilizzabilità e preparazione per il riutilizzo, riciclabilità e recuperabilità dei materiali, incorporazione di materiali riciclati, eventuale presenza di sostanze o componenti che ostacolano il riutilizzo, il riciclo o il recupero.

L'articolo 13 individua i costi connessi allo specifico regime EPR, alla base della determinazione del contributo ambientale che i produttori devono versare ai sistemi di gestione a cui si iscrivono. Di seguito l'elenco puntuale dei costi di riferimento, necessari per:

- a) la raccolta e il ritiro dei rifiuti di mobili e prodotti da arredo;
- b) il trasporto, la selezione, l'avvio a riutilizzo, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero o smaltimento;
- c) la gestione e il funzionamento dei sistemi individuali e collettivi e del Centro di coordinamento;
- d) la raccolta, l'elaborazione, il monitoraggio e la trasmissione dei relativi dati;
- e) le attività di informazione rivolte agli utilizzatori, ai distributori e ai detentori dei rifiuti;
- f) le attività di prevenzione, eco-progettazione e miglioramento delle performance ambientali del sistema;
- g) le attività di controllo e audit derivanti dall'attuazione dello schema di regolamento.

L'articolo 14 precisa che, per assicurare il pieno monitoraggio del regime EPR, i produttori e i sistemi di gestione sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ISPRA, i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi sul mercato, ai quantitativi di rifiuti di mobili e prodotti da arredo ritirati, raccolti e presi in carico, alle quantità avviate a riutilizzo, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero e smaltimento, ai costi sostenuti e i ricavi conseguiti nell'ambito del regime, nonché ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi stabiliti dallo schema di regolamento.

Il monitoraggio descritto comprenderà campionamenti merceologici periodici, di carattere almeno biennale, finalizzati a rilevare la componente di arredo nei flussi di raccolta esistenti.

L'articolo 15 stabilisce il contenuto degli Accordi di programma che sono chiamati a stipulare il Centro di coordinamento, anche per conto dei sistemi di gestione dei produttori rappresentati, l'ANCI, gli operatori professionali della raccolta o altri operatori della filiera per il tramite delle associazioni di rappresentanza riconosciute a livello nazionale e gli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale, ove costituiti e operanti. La funzione principale è quella di delineare le modalità operative di intercettazione, raccolta, ritiro e presa in carico dei rifiuti di mobili e prodotti da arredo nell'ambito dei servizi pubblici e delle ulteriori reti di raccolta.

L'articolo 16 prevede che anche i produttori e i venditori che immettono sul mercato nazionale mobili e prodotti da arredo mediante contratti a distanza o attraverso piattaforme di commercio elettronico siano tenuti ad adempiere agli obblighi di responsabilità estesa di cui allo schema di regolamento.

L'articolo 17, in materia di trasparenza e pubblicità delle informazioni, prevede essenzialmente che i sistemi di gestione e il Centro di coordinamento assicurino adeguata pubblicità delle informazioni rilevanti ai fini del funzionamento del regime di responsabilità estesa del produttore.

L'articolo 18 specifica che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica esercita la vigilanza sull'attuazione dello schema di regolamento e sull'operato dei sistemi di gestione, nell'alveo delle sue funzioni disciplinate dall'articolo 206-bis, del D.Lgs. n. 152/2006. Tale attività di verifica, monitoraggio e controllo tecnico è supportata dall'Ispra, anche mediante analisi dei dati, verifiche documentali e sopralluoghi.

L'articolo 19 prevede una serie di disposizioni transitorie in ordine alla piena attuazione ed operatività dei sistemi di gestione.

L'articolo 20 specifica che il regolamento, una volta adottato, entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

L'Allegato I individua il campo di applicazione oggettivo del regime di responsabilità estesa del produttore mediante l'individuazione delle categorie di prodotti incluse ed escluse, nonché i criteri interpretativi per la classificazione dei prodotti e la disciplina dei casi di sovrapposizione con altre tipologie di beni. Al fine di agevolare gli operatori economici nell'individuazione dei prodotti soggetti agli obblighi previsti dal regolamento, l'Allegato reca altresì un elenco, esemplificativo e non esaustivo, di corrispondenza con i codici PRODCOM per le principali categorie di beni sottoposte al regime di EPR.

L'Allegato II riporta alcuni contenuti minimi che gli Statuti dei sistemi collettivi dovranno contenere.